

ALLEGATO 2

**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA**  
**DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI EFFETTUATA NEI COMUNI GESTITI DALLA TE.AM. TERAMO**  
**AMBIENTE S.P.A. AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS. 50/2016.**

C.I.G. 72956966CB

**TRA**

**Te.Am. Teramo Ambiente S.p.A.**, con sede legale a Teramo, in Via Melchiorre Delfico, n. 73, capitale sociale Euro 1.291.000 =, Codice Fiscale e P. IVA n. 00914920673, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo, al n. REA 104750, in persona in persona del Presidente del C.d.A. ing. Pietro Bozzelli (nato ad Atri - TE, il 12/03/1956), C.F. BZZPTR55C12A488E e dell'Amministratore Delegato dott. Pietro Pelagatti (nato a Pescara - PE, il 28/01/1956) C.F. PLGPTR56A28G4820 (di seguito, per brevità, anche solo "**Te.Am.**")

**E**

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), in Via \_\_\_\_\_, n. \_\_, Partita IVA/Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, (nato a \_\_\_\_\_ - TE, il \_\_/\_\_/\_\_\_\_) C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito per brevità anche solo "**Impresa**")

**PREMESSO CHE**

- a) a seguito di Lettera di invito trasmessa in data 28/11/2017, l'*Impresa* con comunicazione acquista al protocollo di *Te.Am.* al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_/\_\_/2017, ha espressamente ed irrevocabilmente confermato la propria disponibilità ed il proprio impegno ad eseguire la fornitura alle condizioni di cui alla Lettera di invito ed al presente Contratto che definiscono, unitamente agli altri allegati, in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire, avendo comunque piena contezza di tutte le condizioni della fornitura, di modo che l'impegno è stato assunto con piena conoscenza di ogni elemento che incide sull'esecuzione della stessa;
- b) con Disposizione del \_\_/\_\_/2017 prot. n. \_\_\_\_ la fornitura è stata definitivamente affidata all'*Impresa*;
- c) l'*Impresa* ha prodotto tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto e, in particolare, cauzione definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ per un importo di € \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia delle obbligazioni contrattuali, nonché polizza assicurativa per la Responsabilità civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/RCO) n. \_\_\_\_\_ a massimale unico per sinistro di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) rilasciata da \_\_\_\_\_ a copertura anche delle perdite patrimoniali eventualmente cagionate a terzi in conseguenza di errori, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione del Contratto;

Tutto ciò premesso tra le *Parti*, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e norme regolatrici**

1. Le premesse, gli atti ed i documenti in essi richiamati e nella restante parte del presente *Contratto*, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del *Contratto*.
2. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del *Contratto*: Allegato "**A**" (Lettera di

 

- invito controfirmata dall'*Impresa*), Allegato "B" (Capitolato Speciale d'Appalto).
3. L'esecuzione di quanto oggetto del *Contratto* è regolata, in via gradata:
- dalle clausole del *Contratto*, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra *Te.Am.* e l'*Impresa* relativamente alla fornitura;
  - dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
  - dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
  - dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
  - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore, anche successivamente alla stipula del *Contratto*, in materia di contratti di diritto privato, nonché dalla normativa e dai regolamenti vigenti ed applicabili alla fornitura oggetto del *Contratto*.

## Articolo 2

### Definizioni

Nell'ambito del *Contratto*, si intende per:

- ▲ *Contratto*, il presente documento, i relativi allegati nonché ogni atto in esso richiamato;
- ▲ *Impresa*, l'impresa affidataria della fornitura e che conseguentemente sottoscrive il *Contratto*, obbligandosi a quanto ivi previsto;
- ▲ *Fornitura*, la fornitura e consegna di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- ▲ *Giorno lavorativo*, da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
- ▲ *Importo massimo complessivo presunto contrattuale*, l'ammontare massimo del valore delle forniture consegnate sulla base dei costi unitari, senza obbligo di fatturato minimo garantito;
- ▲ *Lettera di invito*, il documento di cui all'allegato "A";
- ▲ *Parte*, *Te.Am.* o l'*Impresa* (congiuntamente le "Parti");
- ▲ *Responsabili dell'esecuzione del Contratto*, le persone designate rispettivamente da *Te.Am.* e dall'*Impresa* in qualità di soggetti deputati alla gestione ed esecuzione del *Contratto*.

## Articolo 3

### Oggetto

1. *Te.Am.* affida all'*Impresa*, alle condizioni e termini previsti nel *Contratto*, l'esecuzione del Servizio di fornitura e consegna di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nei comuni gestiti dalla *Te.Am.* Teramo Ambiente S.p.A., nel rispetto dei tempi e delle modalità quivi stabiliti nonché nella misura e quantità richiesta da *Te.Am.*
2. I quantitativi massimi presunti di fornitura oggetto del Servizio sono, per il periodo di validità del presente *Contratto*, pari a **19.890 unità**.
3. In nessun caso il *Contratto* potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite; pertanto, l'*Impresa* rinuncia, ora per allora, a sollevare eccezioni e/o riserve nell'ipotesi in cui l'effettivo impegno risultasse inferiore all'importo/quantitativo complessivo massimo presunto.

## Articolo 4

### Durata

1. Il *Contratto* ha una durata di **18 (diciotto) mesi** a decorrere dalla data di efficacia del contratto, fatto comunque salvo il diritto di *Te.Am.* di recedere dal *Contratto* stesso, ai sensi dei successivi articoli 17 e 18.

## Articolo 5

### Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio

1. L'*Impresa* dichiara di avere acquisito ogni altra informazione o documentazione necessaria ai fini dell'Offerta di modo che la stessa è stata formulata tenendo presenti tutti gli elementi all'uopo necessari.



2. *L'Impresa* s'impegna ad eseguire la fornitura nel rispetto di quanto previsto nel *Contratto*, nonché nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza *pro-tempore* vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del *Contratto*, con organizzazione propria di mezzi e persone, con gestione a proprio rischio, a proprie spese e con assunzione delle relative responsabilità, senza alcun vincolo di subordinazione.
3. *L'Impresa* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni anche tecniche e di sicurezza vigenti.
4. *L'Impresa* si obbliga a consentire a *Te.Am.* di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, a verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del *Contratto*, nonché a prestare collaborazione nell'esecuzione delle verifiche stesse.
5. *L'Impresa* s'impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività ed adottare tutti gli accorgimenti che si rendessero comunque necessari a garantire l'esecuzione delle prestazioni contrattuali a regola d'arte, anche se non espressamente specificati nel *Contratto*.
6. *L'Impresa* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione delle prestazioni che dovessero essere impartite, nell'ambito di quanto previsto nella Lettera d'invito, nel *Contratto* e in ogni relativo atto/documento, da *Te.Am.* per il tramite del *Responsabile del Contratto*, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sulla regolare esecuzione del *Contratto*.
7. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui ai precedenti commi, resteranno ad esclusivo carico dell'*Impresa* che, pertanto, non potrà avanzare, ad alcun titolo, pretese di compensi, indennizzi o rimborsi nei confronti di *Te.Am.*
8. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa* di cui al presente articolo, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui al successivo articolo 15 e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.

#### **Articolo 6** **Condizioni della fornitura**

1. *L'Impresa* si obbliga:
  - a) a dare continuativa esecuzione al *Servizio* comprendente la fornitura e consegna di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le modalità di volta in volta richieste da *Te.Am.*;
  - b) ad impiegare, a sua cura e spese, le strutture/macchinari ed il personale necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel *Contratto*;
  - c) a predisporre tutti gli strumenti, metodi comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a *Te.Am.* di monitorare la conformità della *Fornitura*;
  - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare eventuali indicazioni operative che a tale scopo potranno essere comunicate da *Te.Am.* nell'interesse di quest'ultima in quanto attività che il *Fornitore* svolge nel suo esclusivo interesse;
  - e) a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
  - f) a comunicare tempestivamente eventuali variazioni della propria struttura organizzativa.
2. In caso di lavorazioni non conformi da parte dell'*Impresa*, *Te.Am.* si riserva di applicare le penali di cui al successivo articolo 15, oltre che dell'eventuale maggior danno.
3. *L'Impresa* procederà al trasporto e consegna della *fornitura* con cadenza periodica, secondo le esigenze di *Te.Am.*, di cui verrà data anticipata comunicazione all'*Impresa* ai fini della programmazione.
4. Resta inteso che *l'Impresa* è tenuta ad accettare ed osservare tutte le disposizioni, impartite da *Te.Am.*, in ottemperanza alle procedure operative interne per la consegna

 

- della fornitura, impegnandosi a rispettare orari, modalità di ritiro e garantendo il trasporto, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
5. L'*Impresa* ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, dichiara di conoscere, applicare, condividere ed accettare integralmente gli adempimenti in merito al predetto D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
  6. L'*Impresa* effettuerà la consegna della *Fornitura* con mezzi nella propria disponibilità. Il Contratto obbliga l'*Impresa* in relazione a tutte le prestazioni da eseguire all'interno degli impianti in proprietà di *Te.Am.*, ad osservare rigorosamente tutte le norme di prevenzione infortuni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché le prescrizioni riportate e sottoscritte tra le parti nei documenti di Sicurezza sul lavoro derivanti alla procedura aziendale "Gestione Sicurezza Fornitori/Appaltatori (D.U.V.R.I)", in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.
  7. L'*Impresa* è tenuta al rispetto di quanto stabilito per l'approntamento dei mezzi antinfortunistici, antincendio, pronto soccorso e quant'altro predisposto sia come mezzi di protezione individuali che collettivi.
  8. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa* ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, *Te.Am.*, ferma l'eventuale applicazione di penali di cui al successivo articolo 15 e il diritto al risarcimento del maggior danno, avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*.
  9. La *Fornitura* di cui sopra avverrà nel corso del periodo contrattuale sulla base di specifici ordinativi emessi dagli uffici della Stazione Appaltante, con l'indicazione del quantitativo da fornire e la specifica dei luoghi presso i quali dovrà essere effettuata la consegna.
  10. La consegna del materiale dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere da quello di ricevimento dell'ordinativo da parte della ditta aggiudicataria.
  11. La ditta Aggiudicataria si impegna ad effettuare la *Fornitura* in oggetto a regola d'arte, con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Articolo 7**

##### **Responsabile dell'esecuzione del Contratto**

1. Per la gestione del *Contratto* e delle eventuali problematiche che dovessero emergere nell'esecuzione dello stesso, nonché al fine di gestire i rapporti amministrativi e tecnici tra le *Parti*, queste ultime hanno nominato un proprio Responsabile.
2. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato dall'*Impresa*, è \_\_\_\_\_ telefono \_\_\_/\_\_\_\_\_, fax \_\_\_/\_\_\_\_\_, e-mail: \_\_\_\_\_, pec \_\_\_\_\_.
3. Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* nominato da *Te.Am.*, è \_\_\_\_\_ telefono 0861/43961, fax 0861/211346, e-mail info@teramoambiente.it, pec teramoambiente@postcert.it.
4. In considerazione del ruolo affidato ai *Responsabili del Contratto* in ordine alla gestione del *Contratto*, ciascuna delle *Parti* dà atto che il proprio Responsabile è munito dei necessari poteri.
5. L'eventuale sostituzione del *Responsabile* dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'altra *Parte*; in detta comunicazione dovrà altresì essere indicato il nominativo del sostituto.
6. Sarà compito dei *Responsabili dell'esecuzione del Contratto* comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del *Contratto*, la eventuale nomina dei rispettivi *Responsabili degli Interventi*.

#### **Articolo 8**

##### **Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. L'*Impresa* dichiara che con il personale preposto all'esecuzione del *Contratto* intrattiene un rapporto di lavoro e/o di collaborazione diretto, nel rispetto della normativa pro



- tempore vigente.
2. Le *Parti* si danno atto che detto personale dipenderà solo ed esclusivamente dall'*Impresa*, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di *Te.Am.*, la quale si limiterà a fornire al *Responsabile del Contratto* solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il *Contratto*.
  3. L'*Impresa* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso detto personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L'*Impresa* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal *Contratto* le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.
  4. L'*Impresa* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione del *Servizio*, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del *Contratto*, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
  5. L'*Impresa* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
  6. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'*Impresa* per tutto il periodo di validità del *Contratto* anche nel caso in cui lo stesso non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
  7. L'*Impresa* s'impegna ad esibire, su richiesta di *Te.Am.*, tutta la documentazione comprovante l'adempimento dei predetti obblighi, nonché a consegnare a *Te.Am.* stesso, su specifica richiesta scritta, la documentazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali competenti del personale impiegato e copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, effettuati.
  8. In ogni caso, l'*Impresa* è e rimane responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione del *Contratto* e, pertanto, s'impegna, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne *Te.Am.* da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi, inclusi i consulenti, in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o comunque in relazione all'esecuzione delle obbligazioni di cui al *Contratto*.

#### **Articolo 9** **Riservatezza**

1. Ogni informazione, concetto, idea, procedimento, metodo e/o dato, anche tecnico a qualunque titolo acquisito dall'*Impresa* in occasione ovvero, relativo alla fornitura e/o all'esecuzione del *Contratto* sono da considerarsi riservati.
2. L'*Impresa* assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del *Contratto*. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del *Contratto*.
3. Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni:
  - a) che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo ovvero a seguito di violazione di quanto previsto dal successivo articolo 19;
  - b) la cui divulgazione, da parte dell'*Impresa*, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da *Te.Am.*
4. L'*Impresa* è responsabile, anche per conto del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, compresi i consulenti ed i collaboratori, dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti; l'*Impresa* dovrà imporre e far rispettare l'obbligo di riservatezza a tutti coloro che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza dei dati

 

e/o informazioni riservati.

5. Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza del *Contratto* o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.
6. È fatto espresso divieto all'*Impresa* di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del *Contratto* e/o alle prestazioni effettuate in esecuzione dello stesso, salva espressa autorizzazione scritta di *Te.Am.* Nel caso in cui l'*Impresa* debba comprovare la capacità tecnica e professionale ai fini della sua partecipazione a procedure pubbliche di selezione, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, *Te.Am.* avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto*, fermo restando che l'*Impresa* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad *Te.Am.*

#### **Articolo 10**

##### **Comunicazioni tra le Parti**

1. Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica, diffida o richiesta relativa al *Contratto* si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed effettivamente consegnata personalmente o inviata a mezzo corriere, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o telefax, o posta elettronica certificata, ai Responsabili del *Contratto* di entrambe le *Parti*.
2. Le *Parti* si danno atto che le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* verranno di norma scambiate mediante l'utilizzo di fax o posta elettronica certificata. Le comunicazioni tra i *Responsabili del Contratto* scambiate con modalità diverse da quelle sopra indicate saranno ritenute prive di efficacia ai fini del *Contratto*.
3. Eventuali comunicazioni orali dovranno essere tempestivamente confermate; la mancata conferma scritta impedisce di dare seguito ai pagamenti.

#### **Articolo 11**

##### **Responsabilità civile**

1. Il *Fornitore* assume ogni responsabilità in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni di *Te.Am.* e/o di terzi, che dovessero essere causati in esecuzione della *Fornitura*, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, ivi inclusi propri dipendenti, consulenti, collaboratori.
2. A fronte di tale obbligo, il *Fornitore* ha presentato idonea polizza assicurativa di cui all'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 in favore di *Te.Am.*, conforme a quanto richiesto nella Lettera di invito, prodotta ai fini della stipula, come indicato in premessa.
3. Il *Fornitore* è altresì responsabile e, pertanto, tenuto a risarcire *Te.Am.* per ogni pregiudizio, danno, penale, onere, costo e spesa (ivi incluse quelle legali) che quest'ultima dovesse subire a seguito di azione e/o pretesa avanzata da terzi in conseguenza dell'esecuzione del Servizio, o in conseguenza di fatti e/o atti, anche omissivi, imputabili al *Fornitore*.
4. Qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il *Contratto* si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo del risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta inteso che il *Fornitore* risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo l'esaurimento della *Fornitura* di cui al presente *Contratto*.

#### **Articolo 12**

##### **Corrispettivi**

1. Per l'esecuzione degli adempimenti contrattuali, *Te.Am.* riconoscerà all'*Impresa* corrispettivi pari a quanto dichiarato dall'*Impresa* stessa nell'allegata Dichiarazione di



Offerta, pari a \_\_\_\_\_ €/t, al netto di IVA, sino al raggiungimento dell'importo massimo complessivo contrattuale pari ad Euro \_\_\_\_\_,00 (\_\_\_\_\_/00), esclusa IVA.

2. In nessun caso l'Importo complessivo massimo presunto potrà essere interpretato come affidamento di attività minime garantite. Pertanto, la predetta stima presunta non è in alcun modo impegnativa né vincolante per *Te.Am.* nei confronti dell'*Impresa*.
3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati dall'*Impresa* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto da intendersi fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità sopraggiunta. I predetti corrispettivi sono, in ogni caso, comprensivi di qualsivoglia ulteriore prestazione connessa all'esecuzione del *Contratto*.
4. Tutti gli oneri derivanti dagli obblighi assunti dall'*Impresa* con il *Contratto* e dall'osservanza di leggi e regolamenti, sono da intendersi compresi nei corrispettivi allo stesso dovuti ai sensi del presente articolo.
5. L'*Impresa*, pertanto, rinuncia espressamente, sin d'ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero di chiedere la risoluzione del *Contratto* per eccessiva onerosità sopravvenuta o la revisione dei prezzi offerti, ai sensi degli articoli 1467 e 1664 c.c., anche nell'ipotesi in cui si verificano variazioni del costo dei materiali e della manodopera tali da determinare un aumento superiore al 10% (dieci per cento) dei suddetti corrispettivi.

### **Articolo 13**

#### **Fatturazione e pagamenti – Tracciabilità**

1. L'*Impresa* emetterà fatture mensili posticipate con riferimento alle *Forniture* effettivamente consegnate nel corso del periodo di riferimento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al *Contratto*, alla prestazione eseguita, nonché il CIG della Procedura per l'affidamento della *Fornitura*.
2. La fattura come sopra redatta dovrà essere intestata a "*Te.Am.*" e spedita in originale a "*Te.Am.*" - Via M. Delfico, n. 73 - CAP 64100 Teramo.
3. La liquidazione della fattura sarà effettuata a 90 (novanta) giorni solari fine mese data fattura, mediante bonifico sul conto corrente dedicato dell'*Impresa* \_\_\_\_\_ codice IBAN \_\_\_\_\_. Resta inteso che l'attestazione bancaria dell'avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura, costituirà a tutti gli effetti quietanza liberatoria.
4. Resta espressamente convenuto tra le *Parti* che il ritardato pagamento non farà venir meno l'obbligo dell'*Impresa* all'esecuzione a regola d'arte della *Fornitura*. L'eventuale interruzione dell'*Impresa* costituirà grave inadempimento dell'*Impresa*; *Te.Am.* avrà pertanto la facoltà di risolvere di diritto il *Contratto*, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti da *Te.Am.* stessa.
5. Con la sottoscrizione del presente *Contratto* l'*Impresa* si impegna a rispettare e fare rispettare, a pena di immediata risoluzione del presente *Contratto*, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all'articolo 3, L. n. 136/2010 s.m.i. In particolare, l'*Impresa* si impegna a:
  - ▲ utilizzare ai fini delle transazioni relative al *Contratto*, il conto corrente indicato al precedente comma 3, ovvero altro e diverso conto corrente dedicato acceso presso un istituto di credito, ovvero presso Poste Italiane S.p.A.;
  - ▲ comunicare eventuali modifiche relative ai dati trasmessi ai fini del presente *Contratto*, ai sensi della L. n. 136/2010 s.m.i. (conto corrente, generalità e/o codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, ecc.);
  - ▲ rendere edotti dei detti obblighi e vigilare affinché analogamente i propri subcontraenti operino attraverso conti correnti dedicati di cui alla richiamata normativa e nei limiti ivi previsti, dando comunicazione tempestiva e completa di ogni



violazione di legge in materia da parte delle rispettive controparti.

#### **Articolo 14**

##### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, l'*Impresa* ha prodotto cauzione definitiva n. \_\_\_\_\_, pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), rilasciata da \_\_\_\_\_, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia opera nei confronti di *Te.Am.* a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del medesimo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi previste.
3. La cauzione sarà progressivamente svincolata, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, su base mensile, in ragione ed in misura della consegna della *Fornitura*.
4. L'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato alla scadenza del Contratto.
5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'*Impresa* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta di *Te.Am.*
6. L'*Impresa* prende atto che, sino alla data di avvenuta reintegrazione della cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di sospendere i pagamenti ai sensi dell'articolo 1460 cod. civ.
7. In caso di violazione da parte dell'*Impresa* dell'obbligo di reintegrare la cauzione, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto ed incamerare la cauzione, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni dalla stessa subiti.

#### **Articolo 15**

##### **Penali**

1. Nel caso di ritardi nell'esecuzione della fornitura non giustificati da cause di forza maggiore, verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo a partire dal giorno di scadenza indicato all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, una penale pari allo 0,10% dell'importo totale della fornitura corrispondente all'ordinativo.
2. E' causa di applicazione delle penali di cui sopra anche il caso in cui l'*Impresa* esegua la prestazione in modo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al Contratto.
3. Nel caso di contestazione delle penali di cui ai precedenti commi, l'*Impresa* potrà presentare, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione delle contestazioni scritte di *Te.Am.*, le proprie controdeduzioni scritte, indicanti le eventuali cause di forza maggiore od ostantive che hanno generato l'inadempienza. Decorso infruttuosamente detto termine, ovvero qualora le giustificazioni non siano idonee a giudizio di *Te.Am.* a giustificare l'inadempienza, *Te.Am.* potrà applicare la relativa penale con decorrenza dall'inizio dell'inadempimento.
4. Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, *Te.Am.* potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al precedente articolo 10, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'*Impresa* a qualsiasi titolo, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'*Impresa* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.
6. L'applicazione delle penali ivi previste non preclude il diritto di *Te.Am.* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. L'*Impresa* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate risulti pari al 10% (diecipercento) dell'importo complessivo massimo, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il Contratto, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.





8. L'*Impresa* prende atto che qualora l'ammontare delle penali allo stesso applicate nell'arco di un mese risulti pari al 6% (seipercento) dell'importo complessivo massimo, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, incamerando la cauzione definitiva di cui al precedente articolo 14, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
9. Ove si rilevassero inadempienze da parte della Ditta Aggiudicataria nell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità:
  - per ogni giorno di ritardo si applica la penale prevista al comma 1;
  - per difformità inerenti la quantità, la specie o il tipo della merce fornita si applica una penale, stabilita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, da € 500,00 ad € 5.000,00;
  - per difetti qualitativi della fornitura si applica una penale, stabilita ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, da € 1.000,00 ad € 10.000,00.
10. Nelle more della regolarizzazione della fornitura, *Te.Am.* si riserva la facoltà di ordinare ad altra ditta l'esecuzione anche parziale della fornitura. In tal caso il maggiore onere finanziario sostenuto dalla Stazione Appaltante farà carico alla ditta affidataria, fermo restando, in ogni caso il diritto al risarcimento degli ulteriori danni derivati alla *Te.Am.* in dipendenza dell'inadempimento.

#### **Articolo 16** **Risoluzione**

1. Le *Parti* convengono che, in ragione dell'esigenza di assicurare la continuità della fornitura e consegna di contenitori, necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nei comuni gestiti dalla *Te.Am.*, il *Contratto* è stipulato nelle more dell'effettuazione delle verifiche sui requisiti, restando inteso che, in caso di non sussistenza dei requisiti stessi e/o di mancata produzione della documentazione richiesta (polizza assicurativa, cauzione definitiva, ecc.), il *Contratto* verrà risolto di diritto senza necessità di ulteriori formalità e senza diritti da parte dell'*Impresa*, salvo che per le attività effettivamente svolte sino alla data della comunicazione.
2. In caso di inadempimento da parte dell'*Impresa*, anche ad uno solo degli obblighi sanzionati con la risoluzione assunti con la stipula del presente *Contratto*, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da *Te.Am.* per porre fine all'inadempimento, *Te.Am.* ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1454 cod. civ.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori cause di risoluzione previste nel *Contratto*, si conviene che *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
  - ⤴ quando per la terza volta, nell'arco di un anno solare, la Stazione Appaltante abbia proceduto all'applicazione di una penale;
  - ⤴ qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per l'affidamento della *Fornitura*;
  - ⤴ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'*Impresa*;
  - ⤴ in caso di esito positivo degli accertamenti antimafia;
  - ⤴ mancata copertura assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 11 del *Contratto*;
  - ⤴ qualora, in caso di parziale o totale escussione della polizza a garanzia, l'*Impresa* non provveda a reintegrarla entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte di *Te.Am.*;
  - ⤴ qualora fossero accertate violazioni alla disciplina in materia di trattamento dei dati personali e di riservatezza;
  - ⤴ applicazioni delle penali oltre la misura stabilita all'articolo 15, commi 7 e 8, del *Contratto*;

 

- ▲ azioni giudiziarie per violazioni di diritto di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 19 del *Contratto*;
  - ▲ in ipotesi di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'articolo 3, della L. n. 136/2010 s.m.i.;
  - ▲ violazione delle prescrizione in tema di subappalto, anche ai sensi dell'articolo 20 del *Contratto*;
  - ▲ cessione del *Contratto* anche ai sensi dell'articolo 21 del *Contratto*;
  - ▲ cessione del credito, anche ai sensi dell'articolo 22 del *Contratto*.
4. In caso di risoluzione di diritto del *Contratto*, *Te.Am.* ne darà comunicazione all'*Impresa*, anche ai fini del diritto al risarcimento degli ulteriori danni e di ogni ulteriore conseguenza di legge.

#### **Articolo 17**

##### **Recesso**

1. Fatti salvi i casi di recesso di cui al successivo articolo 18, *Te.Am.* avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal *Contratto* in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'*Impresa* con un preavviso scritto da comunicarsi con lettera raccomandata A/R di almeno 20 (venti) giorni solari.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla suddetta comunicazione, l'*Impresa* dovrà cessare la *Fornitura* fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. L'*Impresa* sarà, infatti, tenuta a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
3. In caso di recesso, l'*Impresa* avrà diritto al riconoscimento dei corrispettivi per i servizi effettivamente resi a quella data.
4. L'*Impresa* rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **Articolo 18**

##### **Recesso per giusta causa**

1. *Te.Am.* ha diritto nei casi
  - ▲ di giusta causa, ovvero
  - ▲ di reiterati inadempimenti non gravi dell'*Impresa*,di recedere dal *Contratto* dandone comunicazione all'*Impresa* medesima, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni solari.
2. Si conviene che per giusta causa s'intende il verificarsi in capo all'*Impresa* di un fatto e/o evento che faccia venire meno il rapporto di fiducia, presupposto della conclusione del *Contratto*, quali a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
  - il deposito contro l'*Impresa* di un ricorso promosso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'*Impresa*;
  - il rinvio a giudizio di un rappresentante dell'*Impresa*, per delitti relativi alla gestione d'*Impresa* che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e moralità dell'*Impresa* stessa o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, in qualsiasi modo, l'immagine di *Te.Am.*
3. Al verificarsi di un fatto e/o evento che possa far venir meno la fiducia nei confronti dell'*Impresa*, quest'ultima avrà comunque l'obbligo di informare *Te.Am.* tempestivamente e, comunque, in un termine non superiore a 15 (quindici) giorni solari dal verificarsi del fatto e/o evento. La mancata comunicazione nel suddetto termine sarà considerata grave

 

- inadempienza da parte dell'*Impresa* ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 15.
4. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalla comunicazione di cui al precedente comma 1, l'*Impresa* dovrà cessare il Servizio fermo restando il completamento di tutte le attività necessarie ad assicurare che tale cessazione non pregiudichi quanto sino alla data realizzato. L'*Impresa* sarà, infatti, tenuta a consegnare a *Te.Am.*, quanto realizzato sino alla data di efficacia del recesso.
  5. In caso di recesso l'*Impresa* avrà diritto al riconoscimento del corrispettivo per il servizio prestato, determinato ai sensi del precedente articolo 12, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

#### **Articolo 19**

##### **Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. L'*Impresa* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di prodotti, dispositivi, soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto e di autore o in genere diritti di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di *Te.Am.* azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su quanto consegnato dall'*Impresa* in esecuzione del *Contratto* o su quanto da quest'ultimo utilizzato per l'esecuzione del *Servizio*, l'*Impresa* si obbliga a manlevare e tenere indenne *Te.Am.*, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. *Te.Am.* sarà comunque tenuta ad informare prontamente l'*Impresa* delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Resta sin d'ora inteso che, qualora la pretesa azionata da terzi risulti fondata con sentenza, anche provvisoriamente esecutiva, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per forniture/servizi erogati, fermo restando il risarcimento dei danni subiti.

#### **Articolo 20**

##### **Subappalto**

1. L'eventuale subappalto della fornitura è ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii ed è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

#### **Articolo 21**

##### **Divieto di cessione del contratto**

1. E' fatto espresso divieto all'*Impresa* cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione stessa. Resta inteso che nell'ipotesi di cessione di azienda o del ramo d'azienda preposto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto da parte dell'*Impresa*, nonché nel caso di atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'*Impresa* medesima, troverà applicazione quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente *Contratto*.

#### **Articolo 22**

##### **Cessione del credito**

1. L'*Impresa* prende atto che i crediti derivanti dal *Contratto* potranno essere ceduti a banche o intermediari finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. L'*Impresa* prende altresì atto che sarà facoltà di *Te.Am.* rifiutare la cessione del credito; anche in caso di autorizzazione alla cessione, *Te.Am.* potrà opporre al cessionario tutte le



eccezioni opponibili all'*Impresa* in base al *Contratto*.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, *Te.Am.* potrà risolvere di diritto il *Contratto*.

### **Articolo 23**

#### **Trasparenza**

1. L'*Impresa* espressamente ed irrevocabilmente:
  - \* dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del *Contratto*;
  - \* dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del *Contratto*;
  - \* dichiara di non avere in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990 e che l'*Offerta* è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
  - \* si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del *Contratto* rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma 1, ovvero l'*Impresa* non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del *Contratto* o, ancora, l'*Impresa* violi una disposizione del suddetto codice etico, il *Contratto* si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'*Impresa*, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

### **Articolo 24**

#### **Oneri fiscali e spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'*Impresa* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico a *Te.Am.* per legge.
2. L'*Impresa* dichiara che le prestazioni oggetto del *Contratto* sono effettuate nell'esercizio di *Impresa* e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Impresa* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i.; conseguentemente, dovrà essere applicata al *Contratto*, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 s.m.i., nell'ipotesi di registrazione "in caso d'uso".

### **Articolo 25**

#### **Foro competente**

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le *Parti* in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del *Contratto* sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Teramo.

### **Articolo 26**

#### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione del *Contratto*, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").
2. Qualora nel periodo di efficacia del *Contratto* si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza

ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.

3. Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

#### **Articolo 27**

##### **Clausola di salvaguardia**

L'*Impresa* si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione della *Fornitura* a favore della *Te.Am.*, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norme ambientali, norme in materia della sicurezza del lavoro, e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 ed alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla *Te.Am.* ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'*Impresa* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione della presente scrittura. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'*Impresa* rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la *Te.Am.* potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e del successivo art. 16, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'*Impresa* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

#### **Articolo 28**

##### **Clausola finale**

1. Il *Contratto* costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle *Parti*. I termini previsti dal *Contratto* sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.
2. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al *Contratto* o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le *Parti* solo se fatta per atto sottoscritto da entrambe le *Parti*.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del *Contratto* da parte di *Te.Am.* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime *Parti* si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione ordinaria.
4. Nessuna rinuncia concernente una clausola del *Contratto* o un diritto derivante dallo stesso costituirà una rinuncia ad altre clausole o a diritti dalle stesse derivanti, a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'atto formale di rinuncia.
5. Nel caso in cui una o più previsioni del *Contratto* dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni del *Contratto* rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito da *Te.Am.*
6. Le *Parti* sostituiranno le suddette previsioni, con altre previsioni legalmente consentite, che permettano di conferire al *Contratto* un contenuto il più vicino possibile a quello che *Te.Am.* aveva oggettivamente voluto perseguire con l'indizione della procedura e con l'esecuzione del *Contratto* stesso.

**Te.Am.**

L'Amministratore Delegato

Il Presidente

**Impresa**

Il legale rappresentante

---

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., l'*Impresa* dichiara di approvare specificamente gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e ponderato quanto ivi previsto:

Articolo 3 (*Oggetto*); Articolo 4 (*Durata*); Articolo 5 (*Obbligazioni generali nell'esecuzione del Servizio*); Articolo 6 (*Condizioni del Servizio*); Articolo 7 (*Responsabile dell'esecuzione del Contratto*); Articolo 8 (*Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro*); Articolo 9 (*Riservatezza*); Articolo 10 (*Comunicazioni tra le Parti*); Articolo 11 (*Responsabilità civile*); Articolo 12 (*Corrispettivi*); Articolo 13 (*Fatturazione e pagamenti - Tracciabilità*); Articolo 14 (*Cauzione*); Articolo 15 (*Penali*); Articolo 16 (*Risoluzione*); Articolo 17 (*Recesso*); Articolo 18 (*Recesso per giusta causa*); Articolo 19 (*Brevetti industriali e diritti d'autore*); Articolo 20 (*Subappalto*); Articolo 21 (*Divieto cessione del contratto*); Articolo 22 (*Cessione del credito*); Articolo 23 (*Trasparenza*); Articolo 24 (*Oneri Fiscali e spese contrattuali*); Articolo 25 (*Foro competente*); Articolo 26 (*Trattamento dei dati personali*); Articolo 27 (*Clausola di salvaguardia*); Articolo 28 (*Clausola finale*).

***Impresa***  
*Il legale rappresentante*

---

 